

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4333 del 2017, proposto da: Inca - Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, Progetto Diritti Onlus, Fatima Agboola, Blerta Bala, Hanaa Hassan Ahmed Elsayed Bayoumy, Lorela Bushaj, Alina Focsa, Amna Hussain, Kashaf Javed, Ratiba Ahmed Atris Omar Kader, Sukhjinder Kaur, Karima Laraichi, Besmira Mani, Anta Niang, Ester Osaro, Elda Sallaj, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Luca Santini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Carso 23;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Inps, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Vincenzo Stumpo, Vincenzo Triolo, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

per l'annullamento

parziale della circolare n. 39 del 27.2.2017 dell'INPS e della circolare n. 61 del 16.7.2017 dell'INPS aventi ad oggetto il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353 della legge 232/2016

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Inps;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2017 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato si contesta la natura discriminatoria delle due circolari INPS, pure in epigrafe indicate, con cui sono state introdotte misure attuative della prestazione assistenziale denominata "Premio di natalità", istituita dall'art. 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016.

La suddetta disposizione prevede l'introduzione di un sostegno economico per tutti i nuovi nati a partire dal 1° gennaio 2017.

Trattasi in particolare di un beneficio connesso alle esigenze di natura economica conseguenti alla presenza di nuovi nati o di minori adottati in seno ad una famiglia: di qui la natura assistenziale delle predetta misura.

Le circolari vengono contestate nella parte in cui si esclude dall'accesso alla prestazione le cittadine straniere titolari di permesso di soggiorno ordinario (laddove risulta invece riconosciuto, oltre che ai cittadini italiani e comunitari, anche ai soggetti in possesso di permesso per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno). E ciò in asserita violazione di una serie di disposizioni comunitarie ed europee in tema di non discriminazione basata su razza, colore, lingua e soprattutto origine nazionale o sociale (cfr. art. 12 direttiva 2011/98 nonché art. 14 CEDU).

Si costituivano in giudizio le amministrazioni pubbliche intimando le quali, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevavano in particolare l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Alla pubblica udienza del 20 novembre la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso osserva preliminarmente il collegio che:

a) Ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) *“Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”*;

b) Il comma 2 della medesima disposizione prevede inoltre che *“Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”*. La disposizione da ultimo citata prevede a sua volta che *“Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ... sono regolate dal rito sommario di cognizione”* (comma 1) e che *“È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio”* (comma 2);

c) il comma 5 della predetta disposizione di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011 prevede altresì che *“Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti”*.

Da quanto complessivamente riportato emerge chiaramente, anche soltanto ancorandosi ad una interpretazione di matrice eminentemente letterale, che ogni tipo di discriminazione fondata, tra l'altro, su motivi nazionali e di provenienza geografica, pur se perpetrata mediante provvedimenti autoritativi ed unilaterali

adottati da una pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni, è comunque riservata alla cognizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria, ossia il giudice civile. E ciò in quanto si tratta di incidere su posizioni di diritto soggettivo (il diritto a non essere discriminati) e non di interesse legittimo. Il tutto con eventuale disapplicazione, da parte dell'AGO, di provvedimenti amministrativi eventualmente posti in essere in aperta violazione del suddetto principio (di non discriminazione).

A conferma di quanto appena detto si richiama quel dato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in fattispecie del tutto analoghe a quelle oggetto della presente controversia, *“L'azione proposta in relazione alla denunciata natura ritorsiva del provvedimento con cui un Comune - dopo l'istituzione di un c.d. "bonus bebè" riservato a famiglie con almeno un genitore italiano, ed a seguito di ordine giudiziale di estensione del beneficio anche alle famiglie composte da genitori stranieri - aveva, viceversa, deliberato di revocarlo per tutte le famiglie, sia italiane che straniere, appartiene alla giurisdizione del g.o., sia nella fase cautelare rivolta all'ottenimento di un provvedimento anticipatorio urgente, sia nella successiva fase della cognizione piena, così come previsto nell'art. 44 d.lg. n. 286 del 1998, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 cost.), sovranazionale (direttiva 2000/43/Ce) ed interno (art. 3 e 4 d.lg. 9 luglio 2003 n. 215 nonché l'art. 44 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286) di riferimento, che configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto; né la giurisdizione può essere negata ai sensi degli art. 4 e 5 l. n. 2248 del 1865 all. E, in quanto il g.o. è tenuto alla disapplicazione incidentale del provvedimento emesso in violazione del principio di parità ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi, pur non interferendo nella potestà della p.a.”* (Cass. civile, sez. un., 15 febbraio 2011, n. 3670).

Anche la Consulta è incidentalmente intervenuta sul tema nella parte in cui ha statuito che, sempre in materia di prestazioni assistenziali, *“il giudizio ... sia destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, in quanto l'atto impugnato non comporta esercizio di un potere per la realizzazione di un interesse pubblico e, tantomeno, di scelte discrezionali, né*

riguarda un ambito materiale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (sentenze n. 204 del 2004, n. 191 del 2006 e n. 140 del 2007)” (cfr. Corte costituzionale, ord. 16 gennaio 2009, n. 2).

Alla luce di quanto sopra partitamente descritto il collegio ritiene in conclusione di dover declinare la giurisdizione in favore dell’Autorità giurisdizionale ordinaria, stante la dimostrata sussistenza di una sorta di giurisdizione esclusiva in suo favore su tale materia, e tanto con ogni conseguenza in ordine alla inammissibilità del presente giudizio.

Con salvezza in ogni caso degli effetti processuali e sostanziali della domanda, qualora ovviamente rispettati i termini di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

Le spese del presente giudizio vanno in ogni caso integralmente compensate tra tutte le parti costituite, stante la sostanziale novità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfredo Storto, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

•